



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " VERONA - TRENTO"

I.T.T."VERONA TRENTO" - I.PIA."MAJORANA"

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA

Via U. Bassi Is. 148 - Tel. 090.29.34.854 - 090.29.34.070 - Fax 090.69.62.38 MEIS027008@ISTRUZIONE.IT

98123 MESSINA

-----o-----

I.I.S. "VERONA TRENTO" MESSINA Prot. 0016796 del 14/11/2024 IV (Uscita)
--

**Al Personale Docente**

**Ai Docenti Coordinatori Di Classe**

**Alla Docente Referente Della Dispersione Scolastica**

**Alle Famiglie**

**Agli Alunni**

**Al Personale Ata**

**Al Dsga**

**Albo/Sito Web**

**Presso Loro Sedi**

## **Circolare n. 150**

**Oggetto: INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE SCOLASTICO VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" E OBBLIGO DI ISTRUZIONE. REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.**

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

**VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre

2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

**VISTA** la nota dell’USR Sicilia pubblicata il 22.04.24

### **COMUNICA**

che il Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023, ha apportato sostanziali modifiche relativamente alla disciplina sulla dispersione scolastica, pertanto, si invita tutto il personale docente e i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, a documentarsi e leggere attentamente quanto contenuto nella circolare e negli allegati.

La riforma, che coinvolge i Sindaci e i Dirigenti Scolastici nel monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, è stata realizzata mediante la sostituzione dell’articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94).

**Ricordiamo che l’istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.**

**Il sindaco gioca un ruolo cruciale in questo sistema, utilizzando l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per identificare i minori non conformi all’obbligo di istruzione.**

In assenza dell’ANIST, i dirigenti scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro ottobre.

**I Dirigenti Scolastici hanno il dovere di monitorare l’assiduità scolastica, identificando studenti assenti per più di quindici giorni in tre mesi.**

In caso di mancata frequenza, il dirigente deve avvisare il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, che procederà all’ammonizione.

**La legge prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell’obbligo di istruzione, che possono arrivare fino a due anni di reclusione.**

Analogamente, l’elusione dell’obbligo di istruzione, definita come la mancata frequenza di un quarto delle ore annuali, è punita con reclusione fino a un anno.

Si ricorda altresì che la scuola deve segnalare agli organi competenti i casi di alunni in obbligo non frequentanti senza giustificazione o la cui frequenza risulti discontinua. Al riguardo, superati cinque giorni di assenza senza motivazioni sanitarie o gravi motivi personali già anticipati e giustificati dai genitori/tutori, il coordinatore di classe applicherà lo schema delle procedure previste dal “Decreto Caivano e descritti negli allegati 1.2.3.4 allegati alla circolare.

È evidente che tutti i docenti sono chiamati alla vigilanza su tali situazioni, ed a collaborare col coordinatore e con il referente per la dispersione scolastica d’Istituto per le opportune segnalazioni qualora ne emergano le evidenze.

**Obiettivo comune dovrà essere non solo e non tanto la risposta ad un obbligo di natura burocratica, che pure esiste e di cui portiamo la responsabilità, ma una tempestiva sollecitazione nell’interesse del minore a mantenere un corretto rapporto con la sua istruzione e con la scuola.**

Con la presente si forniscono chiarimenti sulla gestione delle procedure previste dal Decreto Caivano e sulle modalità di intervento da parte della scuola in ottemperanza alla normativa.

## **PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO CAIVANO**

### **① Mancato adempimento dell'obbligo di istruzione**

(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione)

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

**Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale**

### **② Elusione dell'obbligo di istruzione**

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi)

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

**Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale**

## **REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO**

### **PROCEDURE CHE L'ISTITUTO METTERA' IN ATTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

I docenti di classe ed il Referente per la dispersione scolastica monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando le seguenti ipotesi:

<b>A</b>	<b>Frequenza irregolare</b>	Assenze per più di n.7 giorni anche non consecutivi nel
----------	-----------------------------	---

		corso di 1 mese, senza giustificati motivi
--	--	--

<b>B</b>	<b>Elusione</b>	Assenze per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati
----------	-----------------	--

**Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati**

#### **A – PROCEDURA “FREQUENZA IRREGOLARE”**

Compiti dei DOCENTI di classe connessi alla procedura. I docenti di classe riporteranno giornalmente nel registro elettronico le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare e di informare la referente alla dispersione.

**Al 5° giorno di assenza** il docente coordinatore contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro, che verrà collocato nei vari plessi.

**Al 7° giorno di assenza**, anche non consecutiva, il docente coordinatore compila il modello N.1 di **SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI** e la **SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALL'OSSERVATORIO (USR)** e le invia all'indirizzo della referente [benesserescolastico@istruzione.it](mailto:benesserescolastico@istruzione.it)

La referente della dispersione scolastica invierà all'ufficio di segreteria, dopo aver protocollato in modalità riservata la posta ricevuta, la trasmette all'Osservatorio Dispersione Scolastica Ambito XIV Istituto comprensivo di Sant'Tersa di Riva Messina.

Avrà cura, inoltre, di inserire quanto ricevuto nel fascicolo personale dell'alunno/a.

L'OPT, in accordo con il DS, mette in atto le azioni più adeguate al caso in oggetto. I docenti verificheranno il rientro a scuola dell'alunno/a. In caso di rientro la procedura si ritiene conclusa.

Il monitoraggio si intende continuo fino al termine dell'a.s., pertanto la procedura va riattivata al verificarsi delle condizioni di assenza sopra indicate, senza giustificato motivo.

**Compiti della REFERENTE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA connessi alla procedura.**

Il docente referente per la dispersione scolastica supervisionerà la scheda di segnalazione frequenza irregolare degli alunni per la verifica delle assenze degli alunni, curerà costantemente il raccordo con i coordinatori delle classi e con l'OPT per gli opportuni interventi e comunicherà tempestivamente al dirigente scolastico i casi di frequenza irregolare. Avrà cura di predisporre un report delle situazioni critiche da mantenere aggiornato costantemente per tracciare gli interventi messi in atto.

## **B – PROCEDURA “ELUSIONE”**

Compiti dei DOCENTI di classe connessi alla procedura

Al 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell'arco di n. 3 mesi, il docente Coordinatore: -

- contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro che verrà collocato nei vari plessi.
- compila la scheda di segnalazione frequenza irregolare da inviare alla famiglia/tutore/affidatario (r.o.d.i. responsabile obbligo di istruzione) firmato ed in formato pdf lo invia all'indirizzo della scuola [benesserescolastico@veronatrento.it](mailto:benesserescolastico@veronatrento.it) assicurandosi che la segreteria alunni lo abbia trasmesso alla famiglia.
- informa l'OPT dell'Osservatorio di area ed il referente dispersione
- il docente coordinatore di classe unitamente al referente per la dispersione si assicureranno che il r.o. d.i. dia riscontro alla scuola entro n. 7 giorni dalla comunicazione.

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti ipotesi:

**Costituisce elusione dell'obbligo di istruzione anche la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

**Al verificarsi del superamento di un quarto di assenze del monte ore personalizzato senza giustificati motivi, dovrà essere seguita la stessa procedura**

### **Compiti del REFERENTE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA connessi alla procedura**

Il docente referente per la dispersione scolastica supervisionerà la scheda di segnalazione frequenza irregolare degli alunni per la verifica delle assenze degli alunni, curerà costantemente il raccordo con i coordinatori delle classi e con l'OPT per gli opportuni interventi e comunicherà tempestivamente al dirigente scolastico i casi di violazione e di elusione dell'obbligo scolastico. Avrà cura di predisporre un report delle situazioni critiche da mantenere aggiornato costantemente per tracciare gli interventi messi in atto.

**Si ritiene opportuno precisare la necessità della collaborazione del personale docente di tutti i consigli di classe e del coordinatore di classe per la rilevazione delle assenze, in ottemperanza al D.L.123/2023 “Decreto Caivano” che dispone misure urgenti di contrasto al disagio giovanile che coinvolgono tutte le comunità scolastiche.**

Le apposite modulistiche si trovano sul sito della scuola nella sezione Benessere scolastico/Dispersione scolastica:

- Modello SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI
- Modello DI SEGNALAZIONE ALL'OSSERVATORIO (USR)
- Modello DI SEGNALAZIONE AL SINDACO.

Si allega:

- Nota dell'USR del 22.04.2023
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3

Si invitano i coordinatori di classe a condividere la circolare sull'email delle famiglie, su bacheca di Argo con le famiglie e gli alunni, con presa visione, e su Classroom.

La referente della dispersione scolastica è la Prof.ssa Rosaria Tornese, per qualsiasi comunicazione inviare all'indirizzo [benesserescolastico@veronatrento.it](mailto:benesserescolastico@veronatrento.it)

Il Dirigente Scolastico

Simonetta Di Prima

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993




Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

**Allegato 1**

Schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alla circostanza di **mancata iscrizione**






Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

**Allegato 2**

Schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alle circostanze di **elusione dell'obbligo di istruzione**






*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

**Allegato 3**

Schema procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della **frequenza irregolare** tramite l'azione degli OPT





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- Ai Dirigenti Scolastici della Sicilia
- All' ANCI Sicilia
- e, p.c. Alle Prefetture della Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani)
- Ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni della Sicilia (Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta)
- Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni della Sicilia (Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta)
- Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali Ordinari di Agrigento, Sciacca, Caltanissetta, Gela, Caltagirone, Catania, Enna, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Patti, Palermo, Termini Imerese, Ragusa, Siracusa, Marsala, Trapani
- All' Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell'USR Sicilia

**Oggetto:** Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”

Com'è noto, il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione”, introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

Al fine di chiarire e consentire un'applicazione uniforme della nuova disciplina e garantire un'efficace attuazione della norma, la presente circolare sostituisce la precedente, trasmessa con

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo [patriziaagata.fasulo@istruzione.it](mailto:patriziaagata.fasulo@istruzione.it), Bernardo Moschella [bernardo.moschella@istruzione.it](mailto:bernardo.moschella@istruzione.it)  
Riferimenti: Evelina Arcidiacono [evelinaarcidiacono@gmail.com](mailto:evelinaarcidiacono@gmail.com), Laura Saletta [laura.saletta@istruzione.it](mailto:laura.saletta@istruzione.it),  
Alessandra Ponente [alessandra.ponente@istruzione.it](mailto:alessandra.ponente@istruzione.it)



## Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

note prot. n 40356 del 13.09.2023 e 42010 del 27.09.2023.

La legge in oggetto, come illustrato negli schemi di cui agli allegati 1 e 2, assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

### MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo [patriziaagata.fasulo@istruzione.it](mailto:patriziaagata.fasulo@istruzione.it), Bernardo Moschella [bernardo.moschella@istruzione.it](mailto:bernardo.moschella@istruzione.it)  
Riferimenti: Evelina Arcidiacono [evelinaarcidiacono@gmail.com](mailto:evelinaarcidiacono@gmail.com), Laura Saletta [laura.saletta@istruzione.it](mailto:laura.saletta@istruzione.it),  
Alessandra Ponente [alessandra.ponente@istruzione.it](mailto:alessandra.ponente@istruzione.it)



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

### **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo [patriziaagata.fasulo@istruzione.it](mailto:patriziaagata.fasulo@istruzione.it), Bernardo Moschella [bernardo.moschella@istruzione.it](mailto:bernardo.moschella@istruzione.it)  
Riferimenti: Evelina Arcidiacono [evelinaarcidiacono@gmail.com](mailto:evelinaarcidiacono@gmail.com), Laura Saletta [laura.saletta@istruzione.it](mailto:laura.saletta@istruzione.it),  
Alessandra Ponente [alessandra.ponente@istruzione.it](mailto:alessandra.ponente@istruzione.it)



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

Malgrado gli sforzi compiuti negli anni, che hanno consentito di ridurre il fenomeno, le diverse tipologie di dispersione scolastica, esplicita ed implicita, sono tuttora presenti, soprattutto nei territori più complessi ed a rischio di marginalità sociale. È importante, pertanto, valorizzare gli strumenti e le strategie finora utilizzati, ma diviene altrettanto urgente individuare tempestivamente percorsi condivisi e rispondenti ai nuovi bisogni che i ragazzi ci rappresentano ogni giorno. In questo senso operano gli Osservatori di Area sulla dispersione scolastica, a cui fanno capo gli operatori psicopedagogici territoriali (OPT), la struttura costituita dall'USR Sicilia per il contrasto delle fenomenologie della dispersione scolastica, i quali hanno un ruolo decisivo sia nelle fasi di prevenzione del fenomeno, che in quelle eventuali previste dal c.d. Decreto Caivano.

Sarà cura degli OPT, monitorare e prevenire situazioni a rischio di dispersione scolastica di quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico.

In questa ottica, al fine di intercettare precocemente i comportamenti a rischio di dispersione scolastica degli studenti, gli OPT, intervengono su comunicazione del Dirigente scolastico a supporto di quest'ultimo, nelle diverse fasi previste dal c.d. Decreto Caivano.

Nell'allegato 2, sono evidenziati i diversi momenti di intervento degli OPT nei casi di elusione dell'obbligo di istruzione: contestualmente alla comunicazione del Dirigente scolastico al r.o.d.i. e alla eventuale e successiva comunicazione del Dirigente scolastico al Sindaco.

Nell'allegato 3, è definita la procedura da attivare per la messa in opera degli interventi di prevenzione della frequenza irregolare degli studenti, individuando quelli che sono assenti per sette giorni anche non consecutivi nel corso di un mese.

Una rinnovata collaborazione interistituzionale, inoltre, consentirà di creare ulteriori alleanze, indispensabili per l'attivazione di piani di intervento efficaci per l'abbattimento dei tassi di abbandono e per una migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione delle scuole dal PNRR, per il superamento dei divari socio-economico-culturali e l'innovazione metodologica.

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo [patriziaagata.fasulo@istruzione.it](mailto:patriziaagata.fasulo@istruzione.it), Bernardo Moschella [bernardo.moschella@istruzione.it](mailto:bernardo.moschella@istruzione.it)  
Riferimenti: Evelina Arcidiacono [evelinaarcidiacono@gmail.com](mailto:evelinaarcidiacono@gmail.com), Laura Saletta [laura.saletta@istruzione.it](mailto:laura.saletta@istruzione.it),  
Alessandra Ponente [alessandra.ponente@istruzione.it](mailto:alessandra.ponente@istruzione.it)



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: [direzione-sicilia@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia@istruzione.it) - PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) - [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Si prevede, altresì, la ricostituzione degli Osservatori Provinciali sulla dispersione scolastica, con sede presso gli Ambiti Territoriali dell'USR Sicilia nelle diverse province della Sicilia, con funzioni di coordinamento e promozione di azioni finalizzate alla facilitazione del raccordo interistituzionale e all'integrazione degli interventi per la realizzazione di una migliore offerta formativa.

Quanto sopra detto non preclude la possibile implementazione e prosecuzione di iniziative locali a sostegno della lotta contro la dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo di tutti gli studenti.

Alla presente si allegano:

**Allegato 1:** schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alla circostanza di mancata iscrizione.

**Allegato 2:** schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alle circostanze di elusione dell'obbligo di istruzione.

**Allegato 3:** schema delle procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della frequenza irregolare tramite l'azione degli OPT.

**Allegato 4:** modello di segnalazione al Sindaco dei casi di elusione dell'obbligo di istruzione.

Il Direttore Generale

Giuseppe Pierro

Giuseppe Pierro  
Ministero  
dell'Istruzione  
e del Merito

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo [patriziaagata.fasulo@istruzione.it](mailto:patriziaagata.fasulo@istruzione.it), Bernardo Moschella [bernardo.moschella@istruzione.it](mailto:bernardo.moschella@istruzione.it)

Riferimenti: Evelina Arcidiacono [evelinaarcidiacono@gmail.com](mailto:evelinaarcidiacono@gmail.com), Laura Saletta [laura.saletta@istruzione.it](mailto:laura.saletta@istruzione.it),  
Alessandra Ponente [alessandra.ponente@istruzione.it](mailto:alessandra.ponente@istruzione.it)